

Studio Legale
Avv. Tiziana Gallo
Corso Italia n. 113 - 95127 CATANIA
Cell. 328.6475670
E-mail: avv.tiziana.gallo@gmail.com
PEC: tiziana.gallo@pec.ordineavvocaticatania.it

TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
RICORSO
CON CONTESTUALE DOMANDA CAUTELARE EX ART. 700 CPC
(e con richiesta di autorizzazione della notifica ai sensi dell'art. 151 cpc)

Nell'interesse della Sig.ra **CARMELA SALEMI**, nata a Lentini (SR) il 31/08/1975, residente in Sortino (SR) Via I° Maggio n. 7 (Cod. Fisc: SLMCML75M71E532O), elettivamente domiciliato in Catania, Corso Italia n. 113, presso lo studio legale dell'Avv. Tiziana Gallo (cod. fisc. GLLTZN71A60I754U), che la rappresenta e difende *giusta* procura alle liti in calce allegata al presente atto ed il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata tiziana.gallo@pec.ordineavvocaticatania.it

* *ricorrente*

CONTRO

- 1) **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca** (C.F.:80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma Viale Trastevere 76/a, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Catania, Via Vecchia Ognina 149;
- 2) **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia** (C.F.:80018500829), in persona del Direttore Generale p.t., consede in Palermo, Via Giovanni Fattori 60, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Catania, Via Vecchia Ognina 149;
- 3) **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio VIII Ambito Territoriale di Catania** (C.F.: 80008730873), in persona del Dirigente p.t., con sede in Catania, Via Pietro Mascagni n. 52, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Catania, Via Vecchia Ognina 149;



4) Liceo Artistico Statale “M.M. LAZZARO” di Catania (C.F.: 80008150874), in persona del Dirigente p.t., con sede in Catania, Via Generale Amelio n. 15, domiciliato *ex lege* presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Catania, Via Vecchia Ognina n. 149;

5) Istituto Comprensivo Statale “Leonardo Da Vinci” di Misterbianco (C.F.:80011380872), in persona del Dirigente p.t., con sede in Misterbianco (CT), Via G. Barone sn., domiciliato *ex lege* presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Catania, Via Vecchia Ognina n. 149;

6) Istituto Comprensivo Statale “C. Dusmet – A. Doria” di Catania (C.F.80012230878), in persona del Dirigente p.t., con sede in Catania, Viale Castagnola n. 13, domiciliato *ex lege* presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Catania, Viale Vecchia Ognina 149.

** resistenti*

E NEI CONFRONTI

eventualmente, di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie d’istituto di terza fascia ATA, dell’USR Sicilia, AT di Catania, in cui la ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2017/2020 nonché 2021/2024, i quali subirebbero un pregiudizio dall’accoglimento del presente ricorso.

**controinteressati*

PREMESSO IN FATTO

1. La Sig.ra Carmela Salemi presentava, in data 07/10/2017, domanda di Conferma/Aggiornamento per il triennio 2017-2020, della precedente domanda d’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2017 - 2020, per il personale ATA (v. allegato 1);
2. A seguito di detta domanda, in data 05/11/2020, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Giovan Battista Nicolosi” di Paternò decretava la validità del titolo di accesso e del punteggio ed assegnava alla ricorrente il seguente punteggio: quale



Assistente Amministrativo punti 14,08, e quale Collaboratore Scolastico punti 10,08 (v. allegato 2);

3. La ricorrente, quindi, veniva inserito nella graduatoria di istituto di terza fascia personale ATA, secondo il punteggio sopra indicato;
4. Successivamente a seguito della convalida del punteggio, in data 05/11/2020, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "Giovan Batista Nicolosi" di Paternò e la sig.ra Carmela Salemi sottoscrivevano, contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di personale ATA supplente temporaneo, dal 05/11/2020 al 30/06/2021 (v. allegato 3);
5. A seguito della nuova domanda di inserimento/conferma/aggiornamento della precedente domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2021/2023 per il personale ATA, la ricorrente in data 31/03/2021, inviava nuova istanza a tale fine (v. allegato 4);
6. A seguito di tale aggiornamento la ricorrente con il punteggio attribuito veniva convocata, in data 21/10/2021, dall'Istituto Comprensivo Statale "Leonardo da Vinci" di Misterbianco per la sottoscrizione di un contratto di lavoro individuale a tempo determinato con decorrenza dal 19/10/2021 al 30/12/2021 (v. allegato 5);
7. Successivamente, in data 25/11/2021, l'Istituto Comprensivo Statale "Leonardo da Vinci" di Misterbianco effettuata un controllo sulle dichiarazioni presentate ai fini dalla valutazione del punteggio di cui alla pregressa Graduatoria d'istituto III fascia personale ATA – profilo Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico – triennio 2017 – 2020, ed accertava l'inesatta attribuzione del punteggio totale rispetto ai profili in oggetto rettificando la presunta errata valutazione dei titoli e la chiusura del contratto in essere con la ricorrente (v. allegato 6);
8. Tale rettifica non veniva mai comunicata dall'Istituto Scolastico nè alla ricorrente al fine di consentirle di poter effettuare le proprie difese, né veniva inseriva nelle piattaforme on line degli altri Istituti Scolastici;



9. La ricorrente a seguito della mancata rettifica del punteggio, sottoscriveva diversi contratti di lavoro a tempo determinato in qualità di personale ATA dal 15/12/2021 al 13/04/2022, tutti con l'Istituto Comprensivo Statale "C. Dusmet – A. Doria" di Catania, e specificatamente il contratto Prot. n. 13768/3.2. del 15/12/2021 (v. allegato 7), il contratto Prot. n. 14004/3.2B del 20/12/2021 (v. allegato 8), contratto Prot. n. 31/3.2.b del 03/01/2022 (v. allegato 10), contratto Prot. n. 166 del 10/01/2022 (v. allegato 11), contratto Prot. n. 363 del 17/01/2022 (v. allegato 12), contratto Prot. n. 1145 del 31/01/2022 (v. allegato 13), contratto Prot. n. 1460 del 07/02/2022 (v. allegato 14), contratto Prot. n. 1880 del 14/02/2022 (v- allegato 15), contratto Prot. n. 2197 del 21/02/2022 (v. allegato 16), contratto prot. n. 2572 del 01/03/2022 (v. allegato 17), contratto Prot. n. 2945 del 07/03/2022 (v. allegato 18), contratto Prot. n. 3240 del 14/03/2022 (v. allegato 19), contratto Prot. n. 3892 del 23/03/2022 (v. allegato 20), contratto Prot. n. 4195 del 28/03/2022 (v. allegato 21), contratto Prot. n. 4696 del 04/04/2022 (v. allegato 22), contratto Prot. n. 6170 del 05/05/2022 (v. allegato 23), contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di personale ATA dal 21/04/2022 al 10/05/2022, con l'Istituto Comprensivo "V. Brancati" di Catania (v. allegato 24);
10. In data 28/04/2022, il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "C. Dusmet – A. Doria" di Catania, procedeva alla verifica ed al controllo con la contestuale emissione del decreto che attribuiva il nuovo punteggio alla ricorrente a seguito del servizio prestato pe come segue: Assistente Scolastico punti 14,68, Collaboratore scolastico punti 13,08 (v. allegato 25);
11. Tuttavia, è accaduto che in data 5 maggio 2022, alla ricorrente è stata notificata una richiesta di delucidazioni che l'Istituto Comprensivo Statale "C. Dusmet – A Doria" di Catania inviava, sia al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "G.B. Nicolosi" di Paternò, che al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "Leonardo Da Vinci" di Misterbianco, ove sollecitava la verifica della posizione della Sig.ra Salemi e nelle more lasciava in sospeso la posizione della stessa (v. allegato 26);



12. Corre l'obbligo precisare in questa sede, che la ricorrente non ha tenuto alcun comportamento omissivo circa l'esistenza del decreto di rettifica citato nella richiesta di delucidazioni inviato dall'Istituto Comprensivo "C. Dusmet – A. Doria" in quanto, si ribadisce, che alla ricorrente non è stata mai notificata alcun decreto di rettifica, apprendendo, per la prima volta, solo con la richiesta di delucidazioni del 05/05/2022.
13. La ricorrente a seguito di tale notizia, in data 16/05/2022, ha provveduto ad inoltrare una richiesta di chiarimenti sulla propria posizione all'Istituto Comprensivo Statale "C. Dusmet – A. Doria" di Catania, ove contestava l'attribuzione *in pejus* del punteggio attribuito a seguito della rettifica, non ritenendo giustificata da tale modifica per essere la stessa, non solo mai notificata, ma mancante delle motivazioni che hanno portato all'emissione di tale decreto. (v. allegato 27).
14. Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "C. Dusmet – A. Doria" di Catania in data 30 maggio 2022, forniva dei chiarimenti relativi l'iter necessario per l'attribuzione del punteggio in graduatoria. Il dirigente nella missiva di risposta ha chiarito che *"ciascun aspirante possa dichiarare i titoli e servizi che saranno oggetto di valutazione del sistema SIDI"*, inoltre ha chiarito che *"la prima Istituzione che assuma, per la prima volta l'aspirante, in vigore della nuova graduatoria ATA, debba provvedere alla verifica del titolo e servizio dichiarato, da cui scaturisce la valutazione definitiva del punteggio, con convalida al Sistema, ai sensi del successivo co. 12, dei dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato"*, *"Nel caso di esito negativo della verifica e rideterminazione del punteggio dell'aspirante, sorge in capo, ancora, all'Istituzione l'onere di registrare al sistema il provvedimento di l'esclusione o quello di rideterminazione del punteggio e la comunicazione all'aspirante"* (v. allegato 28).
15. Appare evidente che a seguito di tale decreto di rettifica la ricorrente ha avuto, e continua ad avere, la propria posizione sospesa con la contestuale impossibilità di accedere ad alcuna altra convocazione (come da convocazione dell'Istituto



Comprensivo Statale “Pitagora” di Misterbianco, v. allegato 29).

16. Da ultimo in data 08/0/2022, la ricorrente ha fatto richiesta di accesso agli atti amministrativi presso l'Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Misterbianco, richiesta che non è stata ancora evasa al moneto del deposito del ricorso pur essendo già trascorsi i termini di legge per l'adempimento (v. allegato 30).
17. Appare evidente l'urgenza dell'interesse della ricorrente che potrebbe vedere annullati i contratti di lavoro a tempo determinato già espletati con caducazione degli effetti giuridici e dei relativi provvedimenti inerenti ai predetti contratti, con il solo riconoscimento del trattamento economico per il servizio, che si dovrebbero considerare solo di fatto e l'impossibilità ad essere nuovamente convocata avendo tale decreto di rettifica modificato *in peius* la posizione in graduatoria.

IN VIA PRELIMINARE

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Codesto procuratore, preliminarmente, evidenziano come la ricorrente lamenti una rettifica di punteggio e conseguentemente un'impropria collocazione nella graduatoria di istituto di terza fascia. Il petitum del presente giudizio è costituito dal pronunciamento dell'Organo Giudicante in merito alla validità del decreto di rettifica operato ai danni della ricorrente ed la conseguente caduzione dello stesso con il conseguente diritto al collocamento in terza fascia delle graduatorie di istituto con il punteggio maturato.

Ciò posto, emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale non docente, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (T.A.R. Lazio- Roma, Sezione



III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 - 30 gennaio 2012, n. 1021). L'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, "incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali". La circostanza che nel giudizio vengano in questione "atti amministrativi presupposti" non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione.

La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art. 63, "restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".

Da ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 25840/2016, ove, in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione. In particolare al punto 4.3 chiarisce che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento, occorre dunque avere riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio.

Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.



Nella specie, la domanda della parte ricorrente verte essenzialmente sulla valutazione circa la legittimità del decreto di rettifica e sull'impossibilità di verificare l'iter che ha condotto l'amministrazione rettificante ad emettere tale provvedimento, lacunoso in quanto generico, pertanto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui "competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto ". Con l'art. 40 D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

DIRITTO

1). NULLITÀ DEL DECRETO DI RETTIFICA PER MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL



PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE.

Il decreto di annullamento della procedura d'individuazione dell'avente titolo a supplenza, con conseguente annullamento dei contratti di lavoro a tempo determinato, è stato adottato in palese violazione di legge e con eccesso di potere.

Nel caso di specie, il decreto di verifica titoli formulata dall'Istituto Comprensivo Statale "Leonardo da Vinci" di Misterbianco, e posta a fondamento del decreto prot. n. 7968 del 25/11/2021, non è stato preceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che *"la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riformare una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso"* per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138).

Dal che consegue l'illegittimità dei provvedimenti emessi nei confronti dell'odierna ricorrente a vedersi nuovamente riconosciuta, ai fini dell'inserimento delle graduatorie di istituto di terza fascia, con riattribuzione del punteggio ingiustamente decurtato ed ogni conseguente statuizione.

2). ILLEGITTIMITÀ DELLA PROCEDURA ADOTTATA. VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE.

Il decreto di rettifica con conseguente annullamento dei contratti di lavoro a tempo determinato, è stato adottato in palese violazione di legge e con eccesso di potere, anche sotto altro aspetto. Invero la ricorrente non ha mai ricevuto il decreto di rettifica del punteggio a seguito della verifica titoli formulata dall'Istituto Comprensivo Statale "Leonardo Da Vinci" di Misterbianco.

Il comma 6 dell'art. 7 del D.M. 717/2014 prevede espressamente che il Dirigente Scolastico, in caso di mancata convalida del punteggio, debba emettere un decreto di rettifica che deve essere notificato all'interessato e alle "istituzioni scolastiche scelte nel modello D3".

Il provvedimento di rettifica di attribuzione del punteggio è un atto recettizio e come tale



deve essere comunicato all'aspirante, in quanto incide nella sfera giuridica del destinatario, producendo chiari effetti innovativi.

Ne deriva che la Sig.ra Salemi Carmela non ha potuto apprestare le proprie difese, anche attraverso la formulazione di controdeduzioni, con conseguente vizio formale del susseguente decreto di annullamento del contratto perché affetto da nullità, illegittimità e/o annullabilità.

3). ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TEMPESTIVITÀ DELLA VERIFICA DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO (ART. 7, COMMA 5, D.M. 717/2014).

L'art. 7 del D.M. 717/2014 prevede in capo ai dirigenti scolastici l'obbligo di procedere, all'atto del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati, relativamente ai titoli utili per l'accesso e a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale ATA.

Inoltre, lo stesso articolo precisa che, nella fase di costituzione delle graduatorie, è fatto esclusivo riferimento ai dati riportati dal candidato nel modulo di domanda, sia per quanto riguarda l'inclusione dell'aspirante nelle singole graduatorie richieste, sia per il calcolo del punteggio da assegnare in base ai valori indicati nella tabella di valutazione.

Una volta costituite le graduatorie, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 7, devono essere effettuati i controlli sulle dichiarazioni dei candidati, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000.

La normativa dispone espressamente che tali verifiche debbano essere tempestivamente attivate in occasione del primo rapporto di lavoro da parte del dirigente scolastico che conferisce la supplenza, e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso, come da nota MIUR n. 1463 del 5.2.2015.

In caso di **mancata convalida dei dati**, il dirigente dell'istituzione scolastica deve assumere le conseguenti determinazioni, ovvero deve procedere alla rideterminazione dei punteggi,



dandone comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche dallo stesso indicate nel modello D3.

Se invece la **convalida è positiva**, il dirigente scolastico che gestisce il primo rapporto di lavoro deve comunicare alle altre scuole interessate l'avvenuta verifica e convalida deidati. Nel caso di specie, la verifica del punteggio assegnato alla Sig.ra Salemi è stata effettuata dal Dirigente Scolastico dove è stato prestato il primo servizio, ovvero l'Istituto comprensivo Statale "Gian Battista Nicolosi" di Paternò per il triennio 2017/2020 che ha decretato il punteggio che abbiamo esposto in parte introduttiva. Successivamente per il triennio 2021/2023 è stato sottoposto a verifica dall'Istituto Comprensivo Statale "Leonardo Da Vinci" di Misterbianco il quale, ha riscontrato "*l'inesatta attribuzione del punteggio totale rispetto a quello dovuto, per i profili*" senza specificare analiticamente i presupposti che hanno condotta l'amministrazione statale ad emettere tale provvedimento, ne ha chiarito quali sarebbe stati gli inesatti profili di attribuzione del punteggio in oggetto.

Il decreto di rettifica del punteggio, mai comunicato alla ricorrente, né inserito nelle piattaforme on line, ha comportato un grave inadempimento perpetrato dalla Istituzione scolastica la quale, non ha permesso agli altri Istituti Scolastici di poter avere notizie sulla rettifica.

L'Istituzione scolastica, nel caso di specie, è venuta meno a un preciso onere imposto normativamente, ovvero quello di comunicare **tempestivamente** le decisioni intraprese posto che, come verrà evidenziato in seguito, le dichiarazioni della ricorrente sono indubbiamente e incontrovertibilmente corrette, nel presente caso si è verificato un comportamento gravemente colposo della pubblica amministrazione.

Il Ministero (*rectius* l'Istituzione Scolastica) ha posto in essere un comportamento illegittimo per violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede. La mancata comunicazione tempestiva del decreto di rettifica alla Sig.ra Salemi ha come conseguenza che, nella denegata ipotesi di conferma anche in questa sede del decreto di rettifica del punteggio disposta dal dirigente con l'atto qui impugnato, **verranno**



caducati gli effetti giuridici e i relativi provvedimenti inerenti ai contratti di lavoro, con riconoscimento del servizio che verrà considerato prestato solo di fatto.

Pertanto, la Sig.ra Salemi, non solo ha subito una ingiusta sospensione ma, con riferimento all'inserimento nelle graduatorie del prossimo triennio, non si vedrà riconosciuto il punteggio relativo al servizio svolto presso la pubblica amministrazione, negli ultimi anni.

Per quanto sopra, si evince che l'intempestività della comunicazione da parte dell'Istituzione scolastica ha causato un grave pregiudizio per la ricorrente, la quale non può e non deve subire conseguenze per il grave inadempimento dell'amministrazione resistente.

In conclusione, il comportamento perpetrato giustifica l'accoglimento di tutte le domande formulate dalla Sig.ra Salemi, ma in particolare con riferimento al riconoscimento, anche ai fini giuridici, del servizio prestato dalla ricorrente dal momento del primo contratto sino all'emissione del decreto di rettifica e del servizio prestato successivamente.

4). ILLEGITTIMITÀ NEL MERITO DEL PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO.

Nel merito, il provvedimento di rettifica del punteggio è illegittimo.

La controversia verte essenzialmente sul riconoscimento del punteggio legittimamente spettante alla Sig.ra Salemi, all'interno della graduatoria di III fascia del personale ATA, previo annullamento del provvedimento di rettifica del punteggio, nella parte in cui alla ricorrente non è stato attribuito il punteggio pari a 14,68 punti per la valutazione del servizio prestato presso l'Istituto Comprensivo Statale "Gian Battista Nicolosi" di Paternò, con conseguente rettifica dello stesso.

Si deve rilevare che il servizio prestato "medio tempore" viene considerato come servizio di fatto solo ove il punteggio attribuito sia conseguente a dichiarazione mendace e non già se si tratta di errata valutazione.

Ne discende che, se l'aspirante in sede di compilazione della domanda, ha indicato un servizio come specifico mentre detto servizio era da valutare come aspecifico, appare evidente che si tratta di una semplice errata valutazione dei titoli.

L'Istituzione scolastica, infatti, ha in più occasioni chiarito che "*il servizio effettivamente*



prestato in virtù di un rapporto di lavoro, successivamente oggetto di risoluzione o recesso da parte della scuola, in conseguenza di una rettifica del punteggio e del conseguente riposizionamento in graduatoria, per cause non addebitabili all'interessato, produce effetti anche ai fini giuridici ed economici, per il periodo in cui vi è stata regolare prestazione lavorativa”.

Pertanto, poiché nessuna dichiarazione mendace è stata mai resa dalla Sig.ra Salemi, nella denegata ipotesi di conferma anche in questa sede della rettifica del punteggio disposta con l'atto qui impugnato, non dovranno essere caducati gli effetti giuridici inerenti ai diversi contratti di lavoro intercorsi con l'Istituzione scolastica pubblica, ma il servizio prestato dovrà essere riconosciuto non solo di fatto ma anche di diritto.

5). RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO DALLA RICORRENTE.

La condotta complessivamente tenuta dall'amministrazione ha chiaramente cagionato in capo alla Sig.ra Salemi un danno ingiusto, meritevole di ristoro, sia sotto il profilo patrimoniale che sotto il profilo non patrimoniale.

Infatti, in seguito alla rettifica del punteggio della graduatoria, la ricorrente ha dovuto subire gli effetti di tale decreto con conseguente annullamento dei contratti di lavoro a tempo determinato, con caducazione degli effetti giuridici e dei relativi provvedimenti inerenti ai predetti contratti, con il solo riconoscimento del trattamento economico per il servizio, che si considera solo di fatto.

Difatti la ricorrente ha visto vanificare la chiamata effettuata dall'Istituto Comprensivo “Pitagora” per la mancata convalida del punteggio ottenuto. Inoltre la ricorrente subirà un ingiusto danno anche dalla inevitabile nuova collocazione in graduatoria, per il triennio 2021/2023, nonché non potrà avere accesso ad alcuna supplenza.

Tale comportamento illegittimo di controparte ha determinato nei confronti della ricorrente un grave danno da perdita di chance, intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa.



Nel caso di specie, è di tutta evidenza il grave danno patrimoniale con chiari risvolti economici, ma non è di minor conto anche il danno relativo alla compromissione della professionalità della ricorrente, anche con riferimento ai titoli di servizio per l'inserimento nella prossima graduatoria, con la conseguente impossibilità di conseguire, attraverso il lavoro, adeguati riconoscimenti di carattere professionale.

Concludendo sul punto, si deve ritenere che siano evidenti gli elementi di ordine soggettivo e oggettivo per affermare la sussistenza di una condotta illecita, foriera di un danno ingiusto per la ricorrente, meritevole di ristoro patrimoniale.

6). SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS E DEL PERICULUM IN MORA

Come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie *de qua* è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. *periculum in mora*) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo della ricorrente al posto di lavoro e all'inserimento nelle graduatorie per il profilo di collaboratore scolastico, assistente tecnico e assistente amministrativo, con il corretto punteggio.

Si tratta della lesione ad un bene giuridico ed integra, ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza, anche in vista della prossima scadenza delle predette graduatorie valide per il periodo 2021-2023.

L'illegittima valutazione del punteggio effettuata dall'Istituto Scolastico Statale "Leonardo da Vinci" di Misterbianco, di fatto determina l'inevitabile ricollocazione in graduatoria della Sig.ra Salemi, con sicuro nocumento per la stessa, la quale si vedrà drasticamente limitati nuovi conferimenti di incarichi per le prossime annualità, attesa l'entrata in vigore delle graduatorie per il profilo di personale ATA, triennio 2021-2023.

Inoltre, in riferimento all'art. 7 comma 7 del D.M. 717/2014 "...[omissis] l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di erroneo punteggio, e assegnato nelle precedenti



graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà dichiarato, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio.” Pertanto, anche con riferimento a questo profilo, la Sig.ra Salemi non potrà godere del punteggio effettivamente spettante.

Non da ultimo, occorre sottolineare che la ricorrente, dal momento in cui ha ricevuto il decreto di rettifica del punteggio, con conseguente ricollocamento in graduatoria, non ha più lavorato ed è quindi privo di occupazione e di qualsiasi entrata economica.

Pertanto, la fondatezza circa l’esistenza del diritto vantato dal ricorrente (*fumus boni iuris*) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (*periculum in mora*), giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rilevverebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo *de quo* sarebbe già leso, nelle more del giudizio ordinario.

Tutto ciò premesso, la ricorrente Sig.ra Carmela Salemi, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

all’Ecc.mo Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, affinché, previ gli incumbenti di rito, erigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa, Voglia, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) In via cautelare,** anche *inaudita altera parte*, disporre la sospensione dell’efficacia del decreto di rettifica del punteggio (Prot. 0007968 del 25/11/2021 emesso dall’Istituto Comprensivo Statale “Leonardo da Vinci” di Misterbianco) e del decreto di annullamento del contratto di lavoro (Prot. 7061 del 21/10/2021 dell’Istituto comprensivo statale “Leonardo da Vinci” di Misterbianco”);
- 2) Nel merito,** accertare e dichiarare l’illegittimità e/o la nullità e/o inefficacia del decreto di rettifica del punteggio (Prot. 0007968 del 25/11/2021 emesso dall’Istituto



Comprensivo Statale “Leonardo da Vinci” di Misterbianco) e del decreto di annullamento del contratto di lavoro (Prot. 7061 del 21/10/2021 dell’Istituto comprensivo statale “Leonardo da Vinci” di Misterbianco”), e/o comunque caducarli con ogni e qualsiasi statuizione;

- 3) Conseguentemente, convalidare il punteggio attribuito in seno alla domanda di inserimento nell’ambito della graduatoria d’istituto delle scuole destinatarie del decreto, per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico e dichiarare il conseguente diritto della ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nella predetta graduatoria e il riconoscimento, anche ai fini giuridici, di tutto servizio prestato presso l’Istituzione scolastica pubblica;
- 4) Per l’effetto, accertare e dichiarare la conseguente validità del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dall’Istituto comprensivo statale “Leonardo da Vinci” di Misterbianco” dal 19/10/2021 al 31/12/2021, e tutti gli effetti giuridici e i relativi provvedimenti inerenti il servizio prestato;
- 5) Accertare e dichiarare l’illegittimità del comportamento dell’amministrazione resistente, e per l’effetto condannare le parti resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dalla ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi anche in via equitativa.
- 6) Con vittoria di spese, compensi ed onorari del giudizio.
- 7) In via istruttoria: a) Ordinare ai resistenti l’esibizione in giudizio dell’intero fascicolo del ricorrente con tutta la documentazione allegata; b) La nomina, occorrendo, di Consulente Tecnico d’Ufficio, al fine di determinare il diritto vantato dalla ricorrente e il conseguente danno subito. Con riserva di integrare e/o modificare la domanda e/o le richieste istruttorie anche a seguito dell’esame dell’appostazione processuale delle controparti.

Si allegano:



Allegato_01): Domanda di inserimento in graduatoria triennio 2014/2017;

Allegato_02): Decreto di convalida servizio Istituto Comprensivo Statale Giovan Battista Nicolosi” di Paternò;

Allegato_03): Contratto di lavoro a tempo determinato Istituto Comprensivo Statale Giovan Battista Nicolosi” di Paternò del 05/11/2020;

Allegato_04): Domanda di inserimento in graduatoria triennio 2021/2024;

Allegato_05): Contratto di lavoro a tempo determinato Istituto Comprensivo Statale “Leonardo da Vinci” di Misterbianco del 21/10/2021;

Allegato_06): Decreto di rettifica Prot. 000798 del 25/11/2021 dell’ Istituto Comprensivo Statale “Leonardo da Vinci” di Misterbianco;

Allegato_07): Contratto di lavoro a tempo determinato Istituto Comprensivo Statale Dusmet – Doria, Prot. n. 1378/3.2. del 15/12/2021;

Allegato_08): Contratto di lavoro a tempo determinato Istituto Comprensivo Statale Dusmet – Doria, Prot. n. 14004/3.2B del 20/12/2021;

Allegato_09): Contratto di lavoro a tempo determinato Istituto Comprensivo Statale Dusmet – Doria, Prot. n. 14196/3.2B del 27/12/2021;

Allegato_10): Contratto di lavoro a tempo determinato Istituto Comprensivo Statale Dusmet – Doria, Prot. n. 31/2/.2 b del 03/01/2022;

Allegato_11): Contratto di lavoro a tempo determinato Istituto Comprensivo Statale Dusmet – Doria, Prot. n. 166 del 10/01/2022;

Allegato_12): Contratto di lavoro a tempo determinato Istituto Comprensivo Statale Dusmet – Doria, Prot. n. 363 del 17/01/2022;

31/2/.2 b del

Allegato_13): Contratto di lavoro a tempo determinato Istituto Comprensivo Statale Dusmet – Doria, Prot. n. 1145 del 31/01/2022;

Allegato_14): Contratto di lavoro a tempo determinato Istituto Comprensivo Statale



Dusmet – Doria, Prot. n. 1460 del 07/02/2022;

Allegato_15): Contratto di lavoro a tempo determinato Istituto Comprensivo Statale

Dusmet – Doria, Prot. n. 1880 del 14/02/2022;

Allegato_16): Contratto di lavoro a tempo determinato Istituto Comprensivo Statale

Dusmet – Doria, Prot. n. 2197 del 21/02/2022;

Allegato_17): Contratto di lavoro a tempo determinato Istituto Comprensivo Statale

Dusmet – Doria, Prot. n. 2572 del 01/03/2022;

Allegato_18): Contratto di lavoro a tempo determinato Istituto Comprensivo Statale

Dusmet – Doria, Prot. n. 2845 del 07/03/2022;

Allegato_19): Contratto di lavoro a tempo determinato Istituto Comprensivo Statale

Dusmet – Doria, Prot. n. 3240 del 14/03/2022;

Allegato_20): Contratto di lavoro a tempo determinato Istituto Comprensivo Statale

Dusmet – Doria, Prot. n. 3892 del 23/03/2022;

Allegato_21): Contratto di lavoro a tempo determinato Istituto Comprensivo Statale

Dusmet – Doria, Prot. n. 4195 del 28/03/2022;

Allegato_22): Contratto di lavoro a tempo determinato Istituto Comprensivo Statale

Dusmet – Doria, Prot. n. 4696 del 04/04/2022;

Allegato_23): Contratto di lavoro a tempo determinato Istituto Comprensivo Statale

Dusmet – Doria, Prot. n. 6170 del 05/05/2022;

Allegato_24): Contratto di lavoro a tempo determinato Istituto Comprensivo Statale

Brancati, Prot. n. 6167 del 26/04/2022;

Allegato_25): Decreto di verifica dell'Istituto Comprensivo Statale Dusmet – Doria,
Prot. n. 0005782 del 28/04/2022;

Allegato_26): Richiesta di delucidazioni dell'Istituto Comprensivo Statale Dusmet –
Doria, Prot. n. 0006176 del 05/05/2022;

Allegato_27): Richiesta chiarimenti posizione del 16/05/2022;

Allegato_28): Risposta alla richiesta di chiarimenti del 30/05/2022;



Allegato_29): Risposta Istituto comprensivo Statale “Pitagora” di Misterbianco del 15/06/2022;

Allegato_30): Richiesta di accesso agli atti amministrativi indirizzata all’Istituto comprensivo Statale “Leonardo da Vinci” Misterbianco del 08/06/2022;

Allegato_31): Dichiarazione sostitutiva certificazione.

Ai sensi del Decreto Legge 98/11, e di ogni altra normativa vigente in materia, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile; si dichiara, altresì, che trattasi di controversia esente per motivi reddituali.

Salvis Juribus

Catania lì, 20/06/2022

Avv. Tiziana Gallo

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (art. 151 c.p.c.).**

Il sottoscritto procuratore rivolge, altresì, istanza ex art. 151 c.p.c.

A tal fine, considerato il numero rilevante dei litisconsorti interessati; premesso che il ricorso ha per oggetto l’accertamento e la dichiarazione di illegittimità del decreto di rettifica della Sig.ra Salemi Carmela e del decreto di risoluzione del contratto (Prot. n. 7968 del 25/11/2021 emesso dall’Istituto Comprensivo Statale “Leonardo Da Vinci” di Misterbianco) che attribuiva il punteggio 6,90 per assistente amministrativo, 9,40 per collaboratore scolastico con la conferma del decreto (Prot. n. 5782 del 28/04/2022 emesso dall’Istituto Comprensivo Statale “C. Dusmet – A. Doria” di Catania) che attribuisce il punteggio 14,68 per assistente amministrativo e 13,08 per collaboratore scolastico; che ai fini dell’integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i soggetti potenzialmente



contro-interessati, ossia a tutti i soggetti inseriti nelle relative graduatorie provinciali e d'istituto profilo personale ATA della Provincia di Catania, che sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso; considerata l'amplia platea dei contro-interessati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; che il numero dei contro-interessati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso con individuazione dei recapiti di ciascuno appare pregiudizievole per la ricorrente, anche nelle forme dei pubblici proclami, oltre che incompatibile con le esigenze di celerità del presente giudizio,

VOGLIA

la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U., **autorizzare:**

- 1) quanto ai potenziali contro-interessati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del MIUR;
- 2) quanto alle amministrazioni convenute mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato, ovvero ai sensi della legge 53 del 1994 a mezzo posta elettronica certificata.

Catania – Siracusa li, 21/06/2022

Avv. Tiziana Gallo

